

***Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome***

ASSEMBLEA PLENARIA

12 novembre 2024

VERBALE

La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome** si è riunita in Assemblea plenaria il 12 novembre 2024, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 14.00 in seconda convocazione presso la sede del Consiglio regionale del Lazio a Roma, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della plenaria del 18 ottobre 2024;
2. proposta di aggiornamento di alcuni istituti seguito degli adempimenti della L. n. 213 del 7 dicembre 2012 e dei relativi atti in Conferenza Stato-Regioni;
3. Comitato europeo delle Regioni – dimissioni da membro supplente del Presidente Romani;
4. su proposta del Presidente del Consiglio delle Marche, Dino Latini, discussione in merito a “questione Payback e a “questione degli stabilimenti balneari Bolkestein”;
5. 30ennale della Conferenza, Roma 3 dicembre 2024;
6. comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso in merito alla figura del garante per le vittime di reato;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti: la Vice Presidente Maddalena **Fazzari** (Basilicata), il Vice Presidente Angelo **Gennaccaro** (Bolzano), il Presidente Filippo **Mancuso** (Calabria), il Presidente Antonello **Aurigemma** (Lazio), il Presidente Quintino **Pallante** (Molise) e il Presidente Alberto **Bertin** (Valle d’Aosta).

Collegati **in videoconferenza:** il Presidente Mauro **Bordin** (Friuli Venezia Giulia), il Presidente Piero **Comandini** (Sardegna), il Presidente Roberto **Paccher** (Trentino Alto Adige), il Presidente Claudio **Soini** (Trento) e il Presidente Roberto **Ciambetti** (Veneto).

Presiede il Coordinatore, Presidente Antonello Aurigemma.

Assiste il Direttore della Conferenza, dr. Paolo Pietrangelo.

Verbalizza il dr. Roberto Oliva.

Inizio lavori ore 14.10.

COORDINATORE Dà inizio alla seduta partendo dall’approvazione del verbale della plenaria del 18 ottobre 2024. Lo mette a votazione.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Allegato n. 1: verbale della plenaria del 18 ottobre 2024.

COORDINATORE Inizia dal punto 3 in attesa di altri Presidenti in arrivo. Si tratta della presa d’atto delle dimissioni da membro supplente del Presidente Romani dal Comitato Europeo delle Regioni. Rimanda la decisione rispetto alla sostituzione del membro supplente. Il quarto punto è invece la proposta del Presidente del Consiglio delle Marche, Dino Latini, in merito alla questione “Payback” e alla questione degli stabilimenti balneari rispetto alla direttiva Bolkestein. Dà la parola al Direttore Paolo Pietrangelo.

PIETRANGELO, Direttore della Conferenza Il Presidente Latini è impegnato in aula. Aveva chiesto di predisporre due approfondimenti rispetto alle sue comunicazioni. Sono state condivise con il Presidente Latini ed inviate nei materiali. La questione Bolkestein è superata per il semplice fatto che si voleva indirizzare al Presidente Fedriga una missiva in cui si chiedeva un intervento sul Decreto Legge che, intanto, è stato convertito lo scorso giovedì in aula alla Camera e di conseguenza non è più possibile intervenire. Mentre invece sul “Payback” c’è la proposta di un ordine del giorno in cui si impegna la Conferenza delle Regioni che siede nel Consiglio di Amministrazione di Agenas e

dell'Agenzia Nazionale del Farmaco. Si tratta di questioni non tanto afferenti soltanto alla salute, quindi gli Assessori alla Sanità, ma riguarda in particolar modo la gestione delle spese che riguardano il riparto dei farmaci. Quindi sembrava importante indirizzare un atto indirizzo politico da parte della Conferenza a chi si occupa poi materialmente di fare le trattative all'interno del comparto di settore. La cosa più opportuna da fare è sembrata quella di un ordine del giorno indirizzato al Presidente della Conferenza delle Regioni, perché la questione del "Payback" è in un rapporto politico molto serrato e di carattere finanziario tra Regioni e Stato.

COORDINATORE Se non ci sono osservazioni sulla proposta fatta dal Presidente Latini chiede di procedere all'approvazione del documento.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Allegato n. 2: ordine del giorno sul cd "payback".

COORDINATORE Passa al quinto punto sul trentennale della Conferenza. Informa che si sta procedendo con l'organizzazione in collaborazione al Cerimoniale del Quirinale e della Camera, dell'appuntamento del 3 dicembre prossimo. Ricorda che l'invito è stato esteso ai Vice Presidenti e ai Segretari generali dei Consigli, oltre che ai Presidenti. Sollecita i Colleghi che ancora non hanno risposto a farlo quanto prima. Questa giornata vuole sottolineare il ruolo svolto dalle Assemblee legislative regionali che rappresentano, forse, oggi del Sistema Italia, realmente una porzione di territorio. Il Presidente Mattarella ha garantito la sua presenza e quindi pensa sia importante cercare di essere presenti tutti. Per gli aspetti più pratici verranno fornite notizie tempestivamente. La manifestazione inizia alle 11.00. Quindi sarebbe il caso di arrivare verso le 10.15 per superare gli aspetti organizzativi, di controllo e quant'altro. Si stanno predisponendo anche delle targhe celebrative, sia come dono agli ospiti, sia da conservare come ricordo, essendo un appuntamento da celebrare. Affronta il punto 2 all'ordine del giorno in merito alla proposta di aggiornamento di alcuni istituti a seguito degli adempimenti delle leggi intervenute. Dà la parola al Presidente Pallante e al Presidente Ciambetti.

PALLANTE Sul mandato che ha ricevuto ha preparato una proposta da sottoporre alla Conferenza Stato-Regione di modifica dell'accordo sottoscritto il 6 dicembre 2012. Poi se si dovesse rendere necessaria una modifica normativa, si potrebbe passare a parlarne con il Ministro Calderoli. I quattro punti, premesso che c'è stata un'integrazione di intesa con il Presidente Ciambetti, li elenca in maniera tale che se c'è qualche ulteriore suggerimento possa essere recepito. Il primo riguarda la rivalutazione Istat delle indennità, su cui si è abbondantemente discusso. Il secondo punto riguarda la possibilità che la cosiddetta indennità di fine mandato possa essere estesa per 15 mensilità. Oggi, invece, è attestata su dieci mensilità. Su questo c'è stata anche un'integrazione da parte del Presidente Ciambetti per condividere uno specifico atto di indirizzo in maniera tale che il trattamento previdenziale sia adeguato non solo all'indennità di carica, ma anche a quella di funzione. Nell'atto di indirizzo si faceva riferimento solo all'indennità di Consigliere regionale, non a quella di funzione, che, invece, viene svolta dagli Assessori, dai Presidenti di Commissioni, dagli stessi Presidenti e dall'Ufficio di Presidenza tutto. In ultimo la possibilità che possa essere introdotto il principio di una contribuzione differenziale volontaria, tenuto conto che deve essere considerato con un tetto soglia, che poi deve essere stabilito. Il Presidente Ciambetti aveva anche introdotto la questione relativa ai D6. I gruppi consiliari hanno come punto di riferimento per il trasferimento di risorse l'indennità parametrata dalla categoria D, che è stata soppressa e su questo serve, evidentemente, un chiarimento per poter uniformare tutte le Regioni ad un nuovo parametro. C'è, poi, una modifica che sempre il Presidente Ciambetti propone sull'indennità del terzo mandato, con il Presidente Ciambetti che suggeriva di andare alla modifica del testo legislativo, anche se la legge non fa espressamente divieto del terzo mandato, ma fa un richiamo generico alla Regione virtuosa. Quindi entrambe le strade possono essere perseguite.

COORDINATORE Dà la parola al Presidente Ciambetti.

CIAMBETTI Per quanto riguarda il D6 pensa che con i rispettivi responsabili del personale si possa verificare il problema, cioè non esistendo più il parametro D6, perché è stato cancellato, c'è bisogno di un punto di riferimento per parametrare i soldi che vanno ai dipendenti dei gruppi. Questo riguarda l'intesa di una cosa che, spera, sia comprensibile al Governo per evitare problemi. Per quanto riguarda il terzo mandato, il suo timore è che nel Decreto 174/12 si fa riferimento alla Regione più virtuosa. Auspica che questo non fosse un limite per poter estendere a 15 mensilità il trattamento di fine mandato. Ricorda il dibattito che è avvenuto qualche mese fa in Regione Puglia, dove si è tentato di introdurre questo meccanismo e c'è stata mezza sollevazione. Dal suo punto di vista la modifica nel DL 174 dovrebbe servire. Se non è utile e se questo tavolo ritiene che basta la modifica dell'intesa, per lui va benissimo. Il suo timore è che rimanendo nel DL 174 il riferimento alla Regione più virtuosa, ci sia poi un ostacolo a fare questo. L'altro punto che aveva aggiunto, riguarda una modifica alla cd legge Severino, che obbliga delle verifiche sui conti correnti dei familiari dei politici che non devono subire controlli e situazioni sui conti correnti da ottemperare ogni anno.

PALLANTE Aveva dimenticato questo ultimo punto che condivide in pieno.

COORDINATORE Propone di passare alla votazione per approvare il documento, così come illustrato, dando mandato ad un coordinamento tecnico, per la sua stesura definitiva. Dà la parola al Presidente Soini.

SOINI Alcune precisazioni, perché è giusto dirlo. Come Consiglio provinciale, relativamente ai quattro punti previsti nella proposta di ordine del giorno, ha verificato che si tratta di competenze demandate alla Regione. Per quanto riguarda l'adeguamento Istat, la Regione Trentino Alto-Adige ha già fatto una modifica nella propria Legge regionale che introduce un adeguamento diverso rispetto all'Istat. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale è in corso la discussione di un Disegno di legge che verrà portato proprio domani in Consiglio regionale. Questo per dire che questi quattro punti sfuggono dalla competenza del Consiglio provinciale, però, sentito anche il Presidente Paccher e per dare forza al documento, se c'è l'unanimità dei consensi, vota per la sua approvazione. Ci teneva a precisare che questa competenza è demandata alla Regione, che con proprie leggi regola quanto detto prima.

COORDINATORE Ringrazia e pone in approvazione il documento, con la specifica della sua successiva sistemazione lessicale e formale, oltre che recettiva della odierna discussione. Successivamente si provvederà a definire la composizione di una delegazione, oltre ai Presidenti Ciambetti e Pallante, per poter partecipare definire degli incontri con il Presidente Fedriga e la Conferenza Stato-Regioni.

Allegato n. 3: ordine del giorno Proposta di modifiche al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 (atto rep. n. 215/CSR), al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 06 dicembre 2012 (atto rep. n. 235/CSR) e al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 14 novembre 2013 (atto rep. n. 162/CSR), in materia di costi di funzionamento delle Istituzioni regionali.

COORDINATORE Ultimo punto all'ordine del giorno proposto dal Presidente Mancuso. Dà prima la parola al Direttore.

PIETRANGELO, Direttore della Conferenza Il tema riguarda la figura del Garante delle vittime di reato. La Conferenza incardina, tra le altre cose, anche gli organismi di coordinamento degli organi

di garanzia. Nel caso specifico si tratta di una figura che si deve ancora consolidare a livello regionale, poiché al momento risulta che solamente due Regioni la hanno istituita, in particolar modo si riferisce alla Calabria e alla Lombardia.

COORDINATORE Dà la parola alla Vice Presidente Fazzari.

FAZZARI Sul punto voleva comunicare che anche in Regione Basilicata, da qui a breve, sarà in approvazione una proposta di legge per l'istituzione di alcuni organi di garanzia: non solo per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche il Garante del diritto alla salute delle persone con disabilità e delle persone fragili e anziani. È anche prevista la figura del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive alla libertà personale.

COORDINATORE Lascia la parola al Presidente Mancuso.

MANCUSO La sua comunicazione riguarda il Garante per le vittime di reato. In pratica la Commissione europea più volte ha richiesto, tramite alcune risoluzioni, l'istituzione di questo Garante. In Calabria è stato istituito, mentre in qualche altra Regione questo tipo di competenze è associata ad altri Garanti o al Difensore civico. C'è l'auspicio che possa essere istituito in tutte le Regioni, magari per poi presentare un disegno di legge per avere un Garante nazionale così da equiparlo a quello dei detenuti. Questo è lo scopo. In ogni caso, il prossimo 29 novembre presso il Consiglio regionale della Calabria si terrà un convegno proprio su questa materia. Si impegna ad inviare il testo della legge calabrese, con anche la relazione, per una condivisione tra i Colleghi.

COORDINATORE Pensa sia una condivisione importante perché anche nel Lazio c'è incardinato un disegno di legge per l'istituzione del Garante per le vittime di reato. Se si riesce ad avere una proposta, che possa essere univoca per tutte le Regioni, perché tanto il tema è comune, pensa che si possa svolgere appieno anche il ruolo legislativo per cercare di dare un'omogeneità sui territori e per richiedere anche in incontri inter-istituzionali, con Parlamento, Governo e Conferenza Regioni, l'istituzione del Garante nazionale delle vittime del reato.

MANCUSO Esprime compiacimento per l'accoglimento della proposta. Spera che si possa realizzare perché la Commissione europea lo chiede da anni, anzi aveva segnato come scadenza il 2022.

COORDINATORE Ringrazia il Presidente Mancuso e dà la parola al Presidente Pallante per una varia.

PALLANTE Molto rapidamente porta all'attenzione una questione sollevata da un monitoraggio fatto dall'Osservatorio di Pavia. L'Osservatorio, nel fare alcune note metodologiche, non ha introdotto la figura dei Presidenti di Consiglio regionale nel monitoraggio della durata degli interventi, che finiscono per essere considerati come qualunque altro Consigliere. Invece per il Governo sia le cariche istituzionali che quelle governative hanno un lasciapassare aggiuntivo. Appena avrà la possibilità, manderà una nota in maniera tale che, dato che si tratta di una posizione tenuta solo dall'Osservatorio di Pavia, si potrebbe fare una nota congiunta per segnalare il tema di introdurre la figura del Presidente del Consiglio fuori dal monitoraggio. Questo consentirebbe naturalmente, come figure istituzionali, di avere uno spazio aggiuntivo. Provvederà a fornire la documentazione alla prossima riunione. Se si riesce ad avere una posizione unanime, sarebbe meglio perché considera un vulnus il fatto di non aver introdotto il Presidente del Consiglio tra le figure istituzionali del Consiglio regionale.

COORDINATORE Ringrazia il Presidente Pallante di questo ulteriore contributo. Sempre nelle varie, anticipa un punto che porterà all'ordine del giorno della prossima plenaria. Sono anni che le

quote dei singoli Consigli per il contributo alla Conferenza sono rimaste invariate. Pensa di formulare, insieme al Direttore, una proposta che tenesse conto di qualche piccola aggiunta da fare sui dati Istat degli ultimi anni, non calcolandola al 100%, ma vedere come integrare e come intervenire. Non essendoci null'altro da discutere, saluta tutti e si raccomanda per l'appuntamento del 3 dicembre rispetto alla partecipazione.

L'Assemblea termina alle 14.40.

Il Segretario verbalizzante
Dr. Roberto Oliva

Il Coordinatore
Presidente Antonello Aurigemma

ALLEGATI

Allegato n. 1: verbale della seduta del 18 ottobre 2024 – OMISSIS.

Allegato n. 2: ordine del giorno sul cd “payback”.

La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 12 novembre 2024, su proposta del Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini,

PREMESSO CHE

- l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 15, impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di farsi carico dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per una quota complessiva pari al 40% nell'anno 2015, al 45% nell'anno 2016 e al 50% a decorrere dall'anno 2017;
- secondo questo sistema, c.d. “payback sanitario”, ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;
- lo stesso articolo prevede, al comma 9-bis, che “Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare”;

CONSIDERATO CHE

- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, art.8, ha istituito un fondo statale da assegnare pro-quota alle Regioni che nel triennio 2015-2018 abbiano sfiorato il tetto di spesa;
- l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 34/2023 ha consentito alle imprese fornitrici di versare solo il 48% della rispettiva quota di ripiano a condizione che non avessero attivato contenzioso o che intendessero abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2015 e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti;
- tale situazione ha costretto diverse aziende, soprattutto le piccole e medie industrie, a dichiarare di non poter far fronte alle richieste restitutorie, correndo il rischio del fallimento e di non poter più fornire i dispositivi medici al sistema sanitario;
- le aziende devono più di un miliardo di euro per il periodo 2015-2018 alle Regioni che hanno provveduto a individuare le aziende fornitrici di dispositivi medici con i relativi importi di ripiano da queste dovuti;

RILEVATO CHE

la Corte Costituzionale si è pronunciata sul meccanismo del payback per i dispositivi medici con le sentenze nn. 139 e 140 del 2024. Nella prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nella parte

in cui condizionavano la riduzione dell'onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso. La conseguenza diretta di questa pronuncia è il riconoscimento a tutte le imprese fornitrici della riduzione dei rispettivi pagamenti al 48 per cento. Con successiva sentenza n. 140 la Corte, su remissione del TAR Lazio, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018. La Corte ha precisato che, in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa, e le Regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute. Questa sentenza ha rilevato "che il payback presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all'art. 41 Cost., quanto al periodo 2015-2018".

CONSTATATO CHE

L'applicazione della misura oggetto della recente sentenza della Corte Costituzionale è fonte di grandi preoccupazioni tanto per il settore delle aziende fornitrici di dispositivi quanto, di riflesso, per la sanità pubblica a causa dell'interruzione della regolare continuità delle forniture. Molte imprese, infatti, soprattutto quelle di ridotte dimensioni, non solo non potranno provvedere al saldo di quanto richiesto dalle Regioni, ma potrebbero essere costrette ad avviare procedure di mobilità e licenziamento, ad astenersi dalla partecipazione a gare pubbliche, e persino a interrompere la propria attività in Italia, non essendo più nelle condizioni di poter fornire alle aziende sanitarie regionali i dispositivi medici, anche salvavita;

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE

già molteplici Assemblee legislative si sono espresse con atti di indirizzo per sostenere le posizioni dei fornitori del comparto sanità;

INVITA LE GIUNTE

- a farsi parte attiva con il Governo affinché venga affrontato in tempi brevi il tema del c. d. payback sanitario, per scongiurare la crisi delle imprese e le gravi ripercussioni a danno dei lavoratori del settore e del benessere della collettività;
- ad avviare un'interlocuzione con il Governo per adottare azioni tempestive a tutela dell'interesse pubblico al regolare funzionamento del settore delle forniture dei dispositivi medici e a individuare soluzioni condivise, dirette al superamento delle criticità riscontrate nell'applicazione del payback, quali la revisione del tetto di spesa pubblica destinato ai dispositivi medici.

Allegato n. 3: ordine del giorno Proposta di modifiche al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 (atto rep. n. 215/CSR), al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 06 dicembre 2012 (atto rep. n. 235/CSR) e al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 14 novembre 2013 (atto rep. n. 162/CSR), in materia di costi di funzionamento delle Istituzioni regionali.

Così come redatto a seguito di integrazioni frutto della discussione.

“Proposta di modifiche al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 (atto rep. n. 215/CSR), al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 06 dicembre 2012 (atto rep. n. 235/CSR) e al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 14 novembre 2013 (atto rep. n. 162/CSR), in materia di costi di funzionamento delle Istituzioni regionali”.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in assemblea plenaria a Roma il 12 novembre 2024

VISTO l’art. 2, comma 1, lettere b), c), e m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI l’atto rep. n. 215/CSR del 30 ottobre 2012, l’atto rep. n. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012 e l’atto rep. n. 162/CSR del 14 novembre 2013, con i quali la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha deliberato, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del citato D.L. n. 174/2012, l’individuazione della “Regione più virtuosa” relativamente al trattamento economico spettante ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali e dei consiglieri regionali, nonché all’indennità di fine mandato;

CONSIDERATO che la maggior parte delle Regioni, nell’adeguarsi a quanto determinato dalla Conferenza Stato-Regioni con gli atti citati, non ha previsto una rivalutazione automatica nel tempo del trattamento economico spettante ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali nonché dei consiglieri regionali;

ATTESO che l’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT (FOI) ha subito modeste variazioni a decorrere dall’anno 2013 e in alcune annualità ha fatto registrare valori negativi (2015 e 2016), mentre a decorrere dall’anno 2022 si apprezzano variazioni in aumento;



CONSIDERATO che sono trascorsi quasi 12 anni da quando, con la citata deliberazione del 30 ottobre 2012, è stato individuato il limite di 13.800 euro lordi mensili per i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali e di euro 11.100 euro lordi mensili per i consiglieri regionali;

TENUTO CONTO che, sulla base dei rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge della Regione Sardegna n. 17/2021 (C.d.m. del 21/1/22), l'applicazione della rivalutazione potrebbe determinare un superamento dei limiti fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e del 14 novembre 2013, laddove la Regione stia già erogando i trattamenti economici nella misura massima fissata dalla Conferenza;

RITENUTO opportuno consentire alle Regioni la rivalutazione dei trattamenti economici spettanti ai Presidenti di Giunta e Consiglio nonché ai consiglieri regionali, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT (FOI);

RITENUTO che la rivalutazione dei trattamenti economici debba avere effetti economici pro-futuro;

CONSIDERATO che tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di attivare le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 richiamato in epigrafe;

CONSIDERATO, altresì che con la citata deliberazione del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-Regioni (atto repertorio 235/CSR), è stato individuato quale parametro omogeneo ai fini della definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del D.L. n. 174 del 2012 il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa), per ciascun consigliere regionale ma che tale parametro faceva riferimento al CCNL allora vigente e che il CCNL 2019-2021 funzioni locali prevede, a decorrere dal 1° aprile 2023, una diversa classificazione del personale e pertanto, al fine di garantire l'individuazione di un nuovo parametro omogeneo altrettanto dinamico per la quantificazione dei contributi ai gruppi consiliari per le spese di personale, si rende necessaria una modifica all'intesa;

CONSIDERATO, altresì, che con la citata deliberazione del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-Regioni (atto repertorio 235/CSR), è stato individuato quale

“modello virtuoso per l’indennità di fine mandato quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni” specificando che “si è tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell’Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale”;

CONSIDERATO che l’individuazione del modello virtuoso impone di contemperare le esigenze, da un lato, di armonizzazione delle rispettive normative regionali e, dall’altro, di salvaguardarla dell’esercizio autonomo delle competenze legislative riconosciute a ciascuna Regione dalla Costituzione;

RITENUTO che, al fine di salvaguardare il libero esercizio del mandato, possa essere data facoltà alle Regioni di estendere fino a quindici mensilità la misura dell’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell’indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;

RITENUTO ancora opportuno, in alternativa, eliminare ogni limite e rapportare la misura dell’assegno alla contribuzione effettivamente versata, in adesione al principio generale tipico del modello contributivo applicato anche alla presente fattispecie;

RITENUTO infine opportuno rimuovere il limite di un numero massimo di mandati sulla base dei quali calcolare la misura della indennità, perdurando l’obbligo di contribuzione anche per i mandati eccedenti il limite predetto;

RITENUTO che anche tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza al fine di attivare le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, in merito alla natura dei vitalizi parlamentari, due recenti sentenze della Corte costituzionale, la n. 237 del 2022 e la n. 126 del 2023, hanno riconosciuto “la funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari” dopo la riforma del 2018. In particolare, la sentenza n. 237/2022 statuisce che “la riforma adottata con deliberazione n. 6 del 2018 – così come l’omologa del Senato n. 14 del 12 luglio 2018 – ha significativamente innovato la disciplina dell’assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2021, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente



nell'ordinamento generale". Inoltre, nella sentenza n. 26/2023 – relativa al conflitto di attribuzioni sorto tra Camera dei Deputati e Tribunale di Lecce che aveva pignorato l'intero vitalizio di un ex parlamentare non tenendo conto della norma regolamentare della camera sul pignoramento al massimo di un quinto dell'intero importo (come previsto dall'articolo 545 del cdc) – la Corte costituzionale ha affermato quanto segue: “centrale ai fini della risoluzione del conflitto promosso è proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022);

ATTESO che, in base all'art. 1, commi 965, 966, 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è stata sancita in data 3 aprile 2019, in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 56/CSR del 03/04/2019), l'intesa, ex articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di rideterminazione dei vitalizi regionali;

TENTO CONTO che le Regioni, conformandosi all'intesa citata, hanno provveduto a rideterminare i vitalizi regionali, innovando significativamente la disciplina di tali assegni in direzione del regime previdenziale basato sul metodo contributivo;

CONSIDERATO che l'art. 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto-legge n. 83/2015, pone dei limiti alla pignorabilità non solo per le somme dovute a titolo di pensione ma anche a “indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” e che l'incertezza in ordine alla riconducibilità a tale fattispecie degli assegni vitalizi regionali rideterminati ha ingenerato contenzioni anche a livello regionale;

DATO ATTO che varie Regioni già prevedono espressamente nelle proprie leggi che, in caso di sequestro e pignoramento dei vitalizi, si applichino le disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;

RITENUTO opportuno, a fronte della più recente giurisprudenza costituzionale, formulare uno specifico atto di indirizzo volto a favorire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e consentire così, in caso di sequestro, pignoramento, cessione o procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto l'assegno vitalizio (diretto, indiretto e di reversibilità), l'applicazione delle disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;



RITENUTO che anche tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza;

VISTO l'ordine del giorno n. 1/2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative della Regione e delle Province autonome con cui, al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali, è stato assunto, tra l'altro, uno schema comune relativo al nuovo trattamento previdenziale (o indennità a carattere differito) spettante ai consiglieri/assessori regionali, calcolato con metodo contributivo analogamente a quanto stabilito in materia dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica;

RITENUTO di precisare che, in base al predetto ordine del giorno (allegato 3), il diritto al trattamento previdenziale (o indennità differita) spetta, in presenza dei requisiti anagrafici, nel caso in cui l'esercizio del mandato assembleare sia svolto per almeno 5 anni e non si interrompe, salvo rinuncia, al raggiungimento di un determinato numero di mandati, permanendo conseguentemente l'obbligo di contribuzione.

EVIDENZIATO in particolare che risulta necessario prevedere, attesa la ormai consolidata vigenza del sistema contributivo, che la base imponibile ai fini della trattenuta previdenziale debba includere non solo la indennità di mandato (carica) ma anche, cumulativamente, quella di funzione laddove spettante (Presidenti di Giunta e di Consiglio, Assessori. Presidenti di Commissione consiliare, Vicepresidenti, ecc..), rispetto allo status indistinto e indifferenziato di consigliere regionale;

EVIDENZIATA infine l'opportunità di introduzione del principio della contribuzione differenziale volontaria, contenuta entro un predeterminato tetto-soglia, al fine di consentire una più adeguata capitalizzazione della misura dell'indennità differita;

INVITA

per tutte le argomentazioni sviluppate nelle premesse, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a:

1. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato – Regioni del 30 ottobre 2012 (atto repertorio n. 215/CSR), al fine di prevedere che i trattamenti economici spettanti ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali nonché ai consiglieri regionali possano essere soggetti, con effetti economici pro-futuro, a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT (FOI);
2. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 /atto repertorio n. 162/CSR), al



fine di prevedere che l'indennità di fine mandato possa essere estesa fino a quindici mensilità per i consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell'indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;

3. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 /atto repertorio n. 162/CSR) nel contenuto che segue: “A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, il parametro omogeneo da utilizzarsi per definire il tetto massimo, in termini finanziari, per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari di cui alla lett. h) del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 174 del 2012, è determinato, oltre che con il numero dei Consiglieri, con riguardo al valore relativo alla categoria e alla posizione economica D6 individuato in ciascuna regione alla data del 31 marzo 2023, sulla base dell'Intesa (e relativi allegati) assunta in sede di “*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 235/CSR del 6 dicembre 2012*”. Tale valore è, in seguito, rivalutato annualmente sulla base dell' “*indice per la retribuzione contrattuale per dipendente*” prendendo in considerazione la voce relativa al “*totale dipendenti al netto dei dirigenti*” così come individuato dall'ISTAT, reperibile, al momento della sottoscrizione della presente Intesa, al seguente indirizzo: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_RETRCONTR1C#.

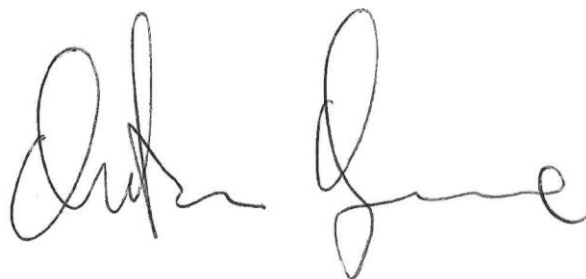
Ciascun Consiglio regionale, con propria legge, può provvedere a definire valori inferiori a detto tetto massimo”;

4. **condividere** una proposta di modifica della deliberazione in parola al fine di prevedere che l'indennità di fine mandato possa essere estesa fino a quindici mensilità per i Consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell'indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;
5. **condividere** uno specifico atto di indirizzo volto a favorire l'armonizzazione delle normative regionali in modo tale che in caso di sequestro, pignoramento, cessione o procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto l'assegno vitalizio regionale (diretto, indiretto e di reversibilità), si applicano le disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;
6. **condividere** uno specifico atto di indirizzo, riferito alla utilizzazione di uno schema comune relativo al nuovo trattamento previdenziale dei consiglieri/assessori regionali calcolato con metodo contributo sulla base dei seguenti principi:
- il diritto al trattamento previdenziale (o indennità differita) spetta, in presenza dei requisiti anagrafici, nel caso in cui l'esercizio del mandato



assembleare sia svolto per almeno 5 anni e non si interrompe, salvo rinuncia, al raggiungimento di un determinato numero di mandati, permanendo conseguentemente l'obbligo di contribuzione;

- la base imponibile ai fini della trattenuta previdenziale deve includere non solo la indennità di mandato (carica) ma anche, cumulativamente, quella di funzione laddove spettante (Presidenti di Giunta e di Consiglio, Assessori. Presidenti di Commissione consiliare, Vicepresidenti, ecc.), rispetto allo status indistinto e indifferenziato di consigliere regionale;
 - l'introduzione del principio della contribuzione differenziale volontaria, contenuta entro un predeterminato tetto-soglia, al fine di consentire una più adeguata capitalizzazione della misura dell'indennità differita;
7. **condividere** una proposta di legge per la soppressione degli obblighi previsti dalla legge in capo alle c.d. persone politicamente esposte e quelli degli obblighi di pubblicazione di dati patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive letter 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke. The second part is a more fluid, cursive word that appears to be 'Gine'.